



CITTÀ DI MONCALIERI

**SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI
VERDE PUBBLICO E MAGAZZINO**

Ordinanza n. 216 / 2012 del 20/06/2012

Oggetto: MANUTENZIONE FOSSI E VEGETAZIONE PRIVATA LUNGO LE STRADE.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 29, 31 e 32 del D.lgvo 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

Visto l’art. 892 del Codice Civile;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Rurale approvato il 25 Ottobre 1895 e 29 luglio 1896;

Visto il Regolamento comunale per il Servizio delle Guardie ecologiche volontarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24/4/1998;

Visto il Decreto Sindacale n. 74 del 30/12/2011 di conferimento incarico dirigenziale ad interim all’arch. Giuseppe Pomero per la copertura del posto vacante di dirigente del Settore "Gestione infrastrutture e servizi ambientali";

Visto il Decreto Sindacale n. 75 del 30/12/2011 di conferimento incarichi di sostituzione temporanea arch. Giuseppe Pomero e Dott.ssa Giuliana Pezzana;

ORDINA

ai Proprietari frontisti di provvedere, periodicamente almeno due volte all’anno, ad una accurata manutenzione dei fossi di scolo e della vegetazione privata lungo le strade.

E precisamente di provvedere:

- allo sfalcio e alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la massima visibilità stradale;
- al taglio dei rami degli alberi che si protendono oltre il confine della proprietà;
- alla pulizia ed all’espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- all’espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
- al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire il franamento di terreno;

In caso di inadempienza dei frontisti si provvederà, nei termini di Legge, all’esecuzione d’ufficio dei lavori con rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti.

E' dato incarico agli Uffici comunali congiuntamente alla Polizia Municipale di esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

A tale compito sono altresì demandate le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale.

E' dato specifico incarico alla Polizia Municipale di sanzionare i frontisti inadempienti ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento comunale di Polizia Rurale, sulla base dei rapporti pervenuti dai competenti Uffici comunali.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Moncalieri,

f.f. il Dirigente
del Settore Gestione Infrastrutture
(*Dott.ssa Giuliana PEZZANA*)